

(N. 1750)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1956 (V. Stampato n. 2416).

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA, GOTELLI Angela, TITOMANLIO Vittoria, BERRY, MONTINI, BADALONI Maria, SAMPIETRO Umberto, GENNAI TONIETTI Erisia, ZACCAGNINI, DAL CANTON Maria Pia, CONCI Elisabetta.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 NOVEMBRE 1956

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa Italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Art. 2.

All'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è premesso il seguente comma:

« Il certificato, di cui al precedente articolo 9, è rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa Italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami ».